

# Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

MaggioAgosto 2014 n. 2



## SOMMARIO

*Il regolamento della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Genova*

**II**

*Elezioni dei delegati della Cassa di previdenza forense - quadriennio 2013 - 2017  
Composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina*

**IV**

*Regolamento per il pagamento delle tasse annuali di iscrizione  
Nuovo codice deontologico forense  
Processo civile telematico*

**V**

*Il patto di quota lite alla luce della Legge 247/2012  
Il sito internet: [www.ordineavvocatigenova.it](http://www.ordineavvocatigenova.it)*

**VI**

*Parole in libertà  
Abogados e abuso del diritto  
Progetto "Limes"*

**VII**

*Mostra "Dall'acquaforte al monotipo"*

**VIII**

  
DE FERRARI

# Il regolamento della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Genova

## 1. Premessa.

Con il presente scritto desidero riassumere le diverse fasi del procedimento arbitrale articolato nel Regolamento della Camera Arbitrale emanato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Mi soffermerò prevalentemente sugli aspetti pratici della procedura.

Si rinvengono nel codice di procedura civile alcuni articoli destinati a disciplinare, appunto, l'istituto dell'arbitrato, dei quali bisognerà pur tener conto. Ad esempio, ne ricordo uno che fissa il principio secondo cui le controversie arbitrate non devono avere per oggetto diritti indisponibili.

Comunque, se una Parte si rivolge alla Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova per risolvere la controversia che la riguarda deve accettarne il Regolamento.

Lo stesso Regolamento prevede che le Parti possano disporre specifiche norme regolamentari da applicare al procedimento; purché, però, esse siano compatibili al Regolamento.

Per vero, questa integrazione, con lo stesso limite di compatibilità, può esser fatta anche da parte del Tribunale Arbitrale.

Siamo ancora ai primi passi di funzionamento del Regolamento, è quindi, prevedibile che nel suo corso, nel tempo, sorgeranno problemi applicativi; sarà, allora, il Consiglio Arbitrale, di cui fra poco dirò, a proporre al C.O.A. eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento medesimo che, come sappiamo, è stato emanato, appunto, dal C.O.A. di Genova.

## 2. Gli organi della Camera Arbitrale.

### 2.1. Segue: Il Segretario Generale.

Gli organi mediante i quali la Camera Arbitrale svolge le funzioni attribuitele dal Regolamento sono il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.

Dei due, l'organo più importante, è certamente il Consiglio Arbitrale.

Ma l'organo che, per primo, interviene nel procedimento arbitrale è la Segreteria Generale, che svolge le sue funzioni per il tramite del Segretario Generale, dei Segretari dei procedimenti e del Personale di Segreteria incaricato dal Consiglio dell'Ordine.

Ricordiamo che le funzioni di Segretario Generale sono svolte da un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine, il quale, altresì, ne stabilisce l'eventuale compenso. Dei Segretari delle procedure diremo più avanti.

Oltre alle tipiche funzioni di segreteria, la Segreteria prioritariamente riceve la richiesta di arbitrato con i relativi allegati; riceve, altresì, la memoria di risposta.

È, inoltre, la stessa Segreteria - Generale - tramite, come si è detto il Segretario Generale - che autorizza il Segretario del procedimento a trasmettere agli Arbitri designati copia degli atti e dei documenti che le parti hanno depositato presso quell'Ufficio; non prima, però, che siano stati versati il deposito cauzionale e i previsti conguagli.

Ancora, in sintesi:

- provvede alla richiesta e alla riscossione dei costi relativi ai procedimenti;
- trasmette alle Parti, agli Arbitri, ai Consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni che ha ricevuto per la loro destinazione finale;

- trasmette al Presidente del Consiglio Arbitrale il fascicolo delle procedure che ha formato;
- riceve dalle Parti, dal Tribunale Arbitrale e dal Consiglio Arbitrale gli atti e i documenti del procedimento;
- comunica agli Arbitri la loro nomina e riceve la loro dichiarazione di accettare e di indipendenza, che trasmette alle parti e ai loro difensori;
- dalle Parti che hanno ricevuto le dichiarazioni, accoglie, su di esse, eventuali osservazioni e, se ve ne saranno, le trasmetterà al Consiglio Arbitrale per le sue decisioni.

Dalle semplici osservazioni vanno distinte le istanze di ricasazione degli Arbitri pure spedite alle Parti, e dalla Segreteria Generale trasmesse per le sue decisioni al Consiglio Arbitrale. Ovviamente, se non ne sono state proposte, le nomine sono confermate autonomamente.

Questi, dunque, i compiti più significativi attribuiti alla Segreteria Generale.

Si tratta - quella sintetizzata - di una lunga elencazione che ha il pregio di far capire, attraverso di essa, gran parte del meccanismo del procedimento arbitrale.

### 2.2. Segue: Il Consiglio Arbitrale.

Altrettanto, e forse di più, è lungo l'elenco dei compiti attribuiti dal Regolamento al Consiglio Arbitrale, che, per la sua già segnalata importanza, è presidiato dal presidente del C.O.A. o da un suo delegato.

L'illustrazione di questo elenco deve essere aperta con il richiamo di una norma regolamentare che si può definire di apertura. Essa così si esprime: "**il Consiglio Arbitrale ha competenza su tutte le materie che attengono all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato**". È, dunque, esercitando questa funzione che, come già ho detto, il Consiglio può proporre - quando dovesse presentarsene la necessità - eventuali revisioni del Regolamento all'Ordine degli Avvocati. Ma dovrà, anche, pronunciarsi sull'eventuale contestazione mossa dalle Parti, circa la sua applicabilità, dichiarando conclusivamente la procedibilità o l'improcedibilità del procedimento. In ogni caso, se una Parte chiede di essere sentita dal Consiglio Arbitrale, è quest'organo che deve provvedervi, sempre rispettando il principio del contraddittorio, direttamente o per mezzo dei suoi delegati.

Altri compiti, fra i tanti attribuitigli, degni di menzione in questa sede sono: la recezione - dalla Segreteria che glielo trasmette - del fascicolo di arbitrato; la determinazione del valore della controversia; la determinazione delle tariffe relative agli onorari del Tribunale Arbitrale e dei suoi Segretari del procedimento, che ha provveduto a nominare e dei quali altresì custodisce l'elenco.

Ma la più importante funzione è sicuramente quella relativa alla gestione del delicato compito della nomina degli arbitri. È compito delicato che deve essere esercitato secondo i principi dell'imparzialità e della trasparenza.

La norma regolamentare dispone, in proposito, che il Consiglio, nella prima seduta successiva alla recezione del fascicolo di arbitrato, nomina l'unico arbitro o il Presidente del Tribunale Arbitrale, ovvero conferma le nomine effettuate dalle Parti. Nella stessa seduta nomina i componenti del Tribunale Arbitrale quando la nomina non spetta alle

Parti, o quando le Parti non li hanno nominati o non avrebbero potuto nominarli.

Il metodo adottato dal Consiglio per le nomine è il seguente:

- proposta dei Consiglieri
- se i professionisti proposti sono più di tre, ne vengono individuati tre, a maggioranza;
- all'interno della terna, l'arbitro è individuato a maggioranza;
- nel caso di Collegio Arbitrale, si ripete il procedimento per ciascun arbitro.

Ma vi sono altri casi nei quali il Consiglio è chiamato alla nomina.

In sintesi, ricordato che gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari, il Consiglio:

- procede alla nomina dell'Arbitro unico se l'accordo delle Parti di nominarlo non viene raggiunto nel termine stabilito;
- se lo ritiene opportuno per la complessità o il valore della controversia, può deferirla ad un Tribunale composto da tre membri;
- provvede anche alla sostituzione degli arbitri con provvedimento motivato e, conseguentemente, determina l'eventuale compenso dell'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività da lui svolta e del motivo della sostituzione.

Questi, dunque, i più importanti compiti assegnati dal Regolamento al Consiglio Arbitrale.

Del loro lungo elenco si può ripetere, a maggior ragione, quanto già detto a proposito di quello, già illustrato, dei compiti propri della Segreteria Generale, e cioè che ha sicuramente il pregio di far intendere, nel ricordarlo, il complesso meccanismo del procedimento arbitrale.

### 3. Il Tribunale arbitrale.

Del Tribunale Arbitrale mi limito a ricordare che il Segretario Generale, dopo aver ricevuto i depositi previsti, autorizza il Segretario del procedimento a trasmettere agli arbitri le copie degli atti e dei documenti depositati dalle Parti.

La sua costituzione avviene pertanto, di norma, alla prima udienza fissata dagli arbitri medesimi tra i 20 e i 30 giorni dal ricevimento di quegli atti e documenti.

Avrà, così, inizio il procedimento arbitrale, dettagliatamente disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del Regolamento, e che si concluderà, come è noto, con il lodo arbitrale da depositare, salvo proroga concessa dal Consiglio Arbitrale, entro centottanta giorni dalla costituzione del Tribunale Arbitrale.

Va, infine, ricordato che il medesimo Tribunale, una volta che –come già detto– il Consiglio Arbitrale abbia dichiarato la procedibilità dell'arbitrato, conserva secondo il Regolamento, ogni decisione al riguardo.

### 4. Il Segretario del procedimento.

Rimane da dire della figura del Segretario del procedimento.

Per prima cosa va segnalata quella che può definirsi un'ovvietà, e cioè che il Segretario svolge, nell'ambito del procedimento, le tipiche funzioni di segreteria e assistenza per il Tribunale Arbitrale.

Egli deve essere avvocato o patrocinatore iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio Arbitrale, nel quale, però, possono essere inclusi solo coloro che sono iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova e che abbiano pure partecipato, con valutazione positiva, ai corsi per Segretario Arbitrale tenuti dell'Ordine degli Avvocati o da altri enti di formazione.

La nomina di Segretario del procedimento è fatta dal Consiglio Arbitrale, il quale, come si è già detto, ne stabilisce i compiti e li liquida.

**Dott. Luigi Francesco Meloni**  
**Membro del Consiglio Arbitrale**



## Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI GENOVA

n. 2 Maggio - Agosto 2014

*Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97*

**Editore:**

*De Ferrari Comunicazione S.r.l.*

**Direttore responsabile:**

*Fabrizio De Ferrari*

**Redazione e Amministrazione:**

*c/o Tribunale di Genova  
Sped. in A.P. 70% filiale di Genova*

**Comitato di Redazione:**

**Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca**

*Elisabetta Bubba, Federico Cinquegrana,  
Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,  
Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoino*

## *Elezioni dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per il quadriennio 2013 - 2017*

Con provvedimento del Presidente della Cassa del 28 maggio 2014 sono state indette le nuove elezioni dei Componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il Collegio Elettorale di Genova, da valere per il quadriennio 2013/2017.

Nella circoscrizione di questo Consiglio dell'Ordine, che fa parte del Collegio Elettorale di Genova le votazioni si svolgeranno presso la sede del Tribunale di Genova, nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova - Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria 1 ed avranno inizio il giorno:

**29 settembre 2014 alle ore 10 sino alle ore 14**

e proseguiranno nei giorni

**30 settembre 2014 dalle ore 09 sino alle ore 14**

**1 ottobre 2014 dalle ore 09 sino alle ore 14**

**2 ottobre 2014 dalle ore 09 sino alle ore 14**

e si chiuderanno il

**3 ottobre 2014 dalle ore 09 alle ore 13**

A questo scopo, sarà costituita un'apposita Sezione Elettorale presso la sede del Tribunale, che rimarrà aperta ogni giorno del periodo di cui sopra.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a tutti gli effetti, alla data del 27 maggio 2014, giorno precedente a quello di indizione del rinnovo delle elezioni.

Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi.

Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori che siano anche in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto della Cassa Forense. Si ricordano le condizioni di ineleggibilità previste dalla Legge 247/2012.

È ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso con l'indicazione del numero o del motto ovvero del nome di uno o di tutti i candidati della lista che si intende votare. Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a due (numero dei Delegati spettanti al Collegio Elettorale).

Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso uno dei Consigli dell'Ordine del Collegio Elettorale entro le ore 12.00 del 25 luglio 2014.

(... *Omissis*...)

I componenti delle Commissioni Elettorali previste dal Regolamento Elettorale non possono essere né candidati all'elezione né presentatori e sottoscrittori di liste.

Tutte le sottoscrizioni debbono essere autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine o, ancora, da uno o più Consiglieri dell'Ordine a ciò appositamente delegati dal Presidente. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite mediante l'allegazione di fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine al quale la lista è pre-

sentata attesta, in calce ad essa, la data e l'ora di presentazione, ne affigge copia all'Albo del Consiglio e la trasmette immediatamente alla Commissione Elettorale del Collegio per gli ulteriori adempimenti previsti dal regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

Al termine degli adempimenti di cui al 10° comma del Regolamento elettorale, la Commissione provvede alla stampa del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, l'eventuale motto e con i nomi e cognomi dei candidati; trasmette il manifesto a tutte le Commissioni Elettorali del distretto in modo che lo stesso venga affisso entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni all'albo dei Consigli dell'Ordine, nonché in tutti gli altri luoghi che le commissioni elettorali ritengano di stabilire. Il manifesto, durante le operazioni di voto, deve essere affisso all'esterno ed all'interno delle sale di votazione.

**Avv. Luciano Chiarini**

**Presidente della Commissione Elettorale di Genova**

### *Composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina*

Determinazione del numero dei componenti del consiglio Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Ordine Distrettuale,

- visto l'art. 50, legge n. 247/2012;

- visti gli artt. 5, comma 3, e 14, comma 2, del Regolamento CNF n. 1/2014;

- viste le comunicazioni effettuate dagli Ordini circondariali ai sensi dell'art. 5, comma 2 di detto Regolamento;

**determina** in 29 (ventinove) il numero complessivo degli eligendi componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina (pari ad un terzo della somma dei componenti degli Consigli dell'Ordine del distretto in carica)

**determina** come segue il numero dei componenti da eleggersi da parte di ogni Consiglio dell'Ordine circondariale (pari ad un terzo del numero dei rispettivi componenti):

Ordine di Genova	5
Ordine di Massa	5
Ordine di La Spezia	5
Ordine di Chiavari	3
Ordine di Savona	5
Ordine di Imperia	3
Ordine di Sanremo	3

(... *Omissis*...)

Genova, 12 giugno 2014

**Il Presidente**  
**Avv. Alessandro Vaccaro**

## *Regolamento per il pagamento delle tasse annuali di iscrizione*

*(delibera C.O.A. del 24 luglio 2014)*

1. Il regolare pagamento della tassa annuale di iscrizione è condizione necessaria per usufruire di tutti i servizi del Consiglio.
2. La tassa annuale, stabilita a seguito di delibera assembleare, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno o nell'eventuale altra data stabilita da una delibera del Consiglio dell'Ordine.  
La tassa annuale non è dovuta nel caso di iscrizione agli albi o registri negli ultimi due mesi dell'anno ovvero di cancellazione dagli stessi nei primi due mesi dell'anno.
3. Qualora l'iscritto non provveda al pagamento della tassa verrà applicata una mora, giustificata dagli oneri e dalle spese connesse a tale ritardato pagamento, pari ad € 10,00 per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita.
4. Qualora, decorsi sei mesi dalla scadenza del 31 marzo, l'iscritto non abbia ancora provveduto al pagamento della tassa annuale di iscrizione, a carico dello stesso verrà deliberata l'apertura di un Procedimento Disciplinare per la violazione dell'Art. 15 del Codice Deontologico.  
Il Consiglio, previa contestazione dell'addebito e personale convocazione personale dell'interessato, ne disporrà la sospensione dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 29, comma 6, legge n. 247/2012. La sospensione, non avente carattere disciplinare, sarà revocata allorquando l'iscritto avrà provveduto al pagamento.
5. Il presente Regolamento, approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 24 luglio 2014, entra in vigore dal pagamento delle tasse per l'anno 2015.

## *Nuovo codice deontologico forense*

Il cittadino al centro della deontologia degli avvocati. Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato la settimana scorsa il testo aggiornato del Nuovo Codice deontologico forense, unitamente alla Relazione illustrativa, al Ministero della Giustizia per la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Adempimento quest'ultimo previsto proprio dalla legge forense 247/2012 per suggellare l'obiettivo di tutela dell'affidamento della collettività alla correttezza nell'esercizio della professione forense.

Un nuovo codice deontologico, lo ha definito il presidente Alpa durante la presentazione ai Presidenti degli Ordini, "moderno ed aggiornato, che configura l'Avvocato del nuovo millennio a fianco dei cittadini, delle imprese, degli organismi intermedi, con le sue capacità di assistenza e soprattutto di consiglio".

**Il testo inviato al Ministero, unitamente alla relazione illustrativa, è consultabile accedendo al sito istituzione del CNF all'indirizzo Nuovo Codice deontologico Forense.**

## *Processo civile telematico*

Forte dei numeri che l'avvio del processo civile telematico ha segnato (numeri twittati giovedì scorso ma già anticipati alla cerimonia di inaugurazione dell'anno forense: 41.342 i depositi telematici di cui 9.796 ricorsi per decreti ingiuntivi e 12.950 memorie endo-procedimentali), il Ministro della Giustizia Orlando ha pubblicato sul sito del ministero la nuova scheda Informatizzazione integrale e innovazione organizzativa del sistema giudiziario per la riforma della Giustizia (punto 11).

In linea con gli interventi già previsti dal decreto legge 90/2014 (in questi giorni all'esame dell'aula della camera per la conversione) e proseguendo su quella scia, il Guardasigilli ha annunciato "una riforma più organica del processo civile telematico, che sarà oggetto di specifica legge delega, al duplice fine di ricondurre in sede di normativa primaria codicistica una serie di disposizioni attualmente contenute in disciplina regolamentare e adattare il codice di rito ai flussi telematici".

Nel futuro, come prossima tappa, ci sarà "il pct interamente obbligatorio. Oltre all'obbligatorietà a partire dal 31.12.2014 del deposito telematico delle memorie endo-procedimentali

per i procedimenti pendenti al 30 giugno 2014, e l'avvio del pct obbligatorio presso le Corti di appello a partire dal 30 giugno 2015, si sta valutando l'estensione dell'obbligatorietà anche agli atti introduttivi. Del pari si sta immaginando di realizzare la definitiva telematizzazione degli uffici UNEP", spiega la scheda.

Quanto ai progetti organizzativi, il ministro punta all'ufficio per il processo, agli sportelli di prossimità, e al datawarehouse (un data-base sull'andamento degli uffici che permetterà anche analisi di efficienza).

In mente vi è anche la più coraggiosa informatizzazione del settore penale che oggi sconta "una maggiore arretratezza rispetto al civile, in quanto storicamente segnato da una polverizzazione dei programmi informatici sul territorio nazionale, senza un unico sistema dei registri informatici e di uniformità per gli altri applicativi".

L'obiettivo è quello di creare interoperabilità e un informatico unico per garantire "la circolazione dei dati, caratteristica peculiare del settore penale, tra tutti gli attori del processo, in tutte le sue fasi, ossia dalla notizia di reato fino all'espiazione della pena, in una prospettiva che consenta an-

## Notiziario

che la gestione integrata delle notifiche penali ai soggetti interessati”.

Occorrerà poi provvedere alla digitalizzazione atti e dei documenti sin dalla notizia criminis, che dovrà essere trasmessa dalle forze di Polizia in forma digitale; promuovere l'utilizzo di tecnologie multimediali nel processo penale: videoregistrazione, videoconferenze e fascicolo digitale; ali-

mentare banche dati e controllo di gestione; provvedere a misure organizzative tra le quali l'accesso on line ai registri penali e alle relative informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, nonché l'erogazione da parte degli "sportelli di prossimità" di alcuni servizi relativi al penale (specie rilascio di certificati), in modo analogo a quanto si realizzerà per il civile.

# Il patto di quota lite alla luce della Legge 247/2012

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225

Come opera il divieto di patto di quota lite alla luce delle nuove previsioni sui compensi della legge forense 247/2012? Lo chiarisce una sentenza del CNF (n.225/2013, relatore Stefano Borsacchi), pubblicata lo scorso 5 giugno nella Nuova banca dati deontologica.

Ai sensi dell'art. 13 L. n. 247/2012, sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Secondo la sentenza (peraltro relativa ad un caso verificatosi ante legge 247/2012, ma che è stata l'occasione per tale

chiarimento), l'accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato, perché in tal senso deve interpretarsi l'inciso "si prevede possa giovare", che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il contenuto della prestazione professionale.

Interpretazione, evidenzia il CNF, che dottrina accreditata ritiene conforme al dato letterale e alla coerenza della ratio del divieto, dal momento che accentua il distacco dell'avvocato dagli esiti delle liti, diminuendo la portata dell'eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse commisurato in tutto o in parte all'esito della lite, con il rischio della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.

## www.ordineavvocatigenova.it

il sito internet nel quale trovare tutte le novità

The screenshot shows the homepage of the website [www.ordineavvocatigenova.it](http://www.ordineavvocatigenova.it). The browser address bar shows the URL and search engines like Google, Bing, and Yahoo. The page features a navigation menu with items like "Piu' visitati", "Come iniziare", "Logo", "Ultime notizie", "Apple", "1 Notifiche", "Google Maps", "YouTube", "Wikipedia", "Notizie", "I più conosciuti", "caligola", "Home", and "Free Vector Art". Below the navigation is a main banner image of a large building with a central archway. The page is divided into several sections: "Processo Telematico" with a sub-section "Tutta la documentazione", "SERVIZI IN RETE", "CORSI DI FORMAZIONE", "GUIDE", "NEWS", "NORMATIVA", "STRUMENTI", "RASSEGNA STAMPA", "SCREENCAST", "BIBLIOTECA", and "OGGETTISTICA". There is also a "NEWS" section with a date "16/07/2014" and a "P.C.T. - Depositi di atti e documenti eccedenti il limite del 30 MB (per busta) - Modalità operative".

## Parole in libertà



Lo scorso 22 maggio nell'ambito della rassegna "Parole in libertà" sono intervenute tre vere Signore del Foro genovese: le Avvocates Franca Bollo, Nicla Bottegal e Mimma Guelefi. Nell'aula magna del Centro Cultura e Formazione di Via XII Ottobre, davvero gremita per l'occasione, le tre Avvocates, moderate dall'Avv. Elio Di Rella, con la loro simpatia e sensibilità, hanno ripercorso oltre cinquant'anni di professione, motivando la decisione di voler diventare ed essere avvocate, raccontando i loro esordi nell'ambito del Foro di Genova e discutendo in merito alle apparenti, ma anche infondate - a loro dire - difficoltà di essere donne nello svolgimento di una professione prettamente maschile negli anni Cinquanta, Sessanta e sino ai primi Settanta.

L'incontro si è rivelato estremamente interessante e denso di emozioni: si sono alternati simpatici siparietti dovuti ai ricordi comuni e agli aneddoti raccontati dall'Avv. Bollo, prima donna eletta al Consiglio dell'Ordine negli anni Ottan-

ta, e dall'Avv. Bottegal, veterana delle avvocate penaliste, a momenti più intimi e commoventi attraverso il racconto dell'Avv. Guelefi.

L'elemento che ha accomunato queste tre straordinarie donne e che è emerso dal loro intervento è rappresentato dalla loro infinita passione per la professione, il rispetto per la toga e per tutti i Colleghi.



L'insegnamento che hanno voluto trasmettere alla generazione dei numerosi giovani avvocati presenti in sala e a tutti i Colleghi è stato quello di amare la professione, nonostante tutte le difficoltà odierne, di svolgerla con passione, onestà e rispetto.

Tutti noi abbiamo un forte debito di riconoscenza nei confronti di queste tre splendide Avvocates che da oltre cinquant'anni rendono ancora più prestigioso il Foro genovese.

## Abogados l'iscrizione all'albo in Italia non è abuso del diritto

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. Grande, 17 luglio 2014, n. C-58/13.

### **Abogados - esercizio dell'attività in Italia - abuso del diritto - esclusione.**

(Art. 3 direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998)

*Non può costituire una pratica abusiva il fatto che un cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita.*

## Progetto "Limes": i confini del Diritto romano oggi

Venerdì 11 luglio presso il castello di Nervi Passeggiata Anita Garibaldi, è stato presentato il progetto "Limes", patrocinato anche dal C.O.A. di Genova. Esso consiste nel vedere con gli occhi di oggi quale linea di congiunzione può aver unito - e forse unisce tuttora - le brughiere dell'Inghilterra settentrionale con il deserto Algerino, le distese paludose della Moldavia con le fitte foreste della Germania, le coste dell'Oceano Atlantico in Marocco con il Danubio, il Negev israeliano con i canali olandesi, le oasi libiche con le vette dei Carpazi romeni. Oggi questi territori hanno da condividere ben poco ma duemila anni fa, quando i viaggi si misuravano in mesi e non certo in ore, possedevano un formidabile carattere identitario che li contraddistingueva ed univa in maniera indissolubile: costituivano il confine dell'Impero Romano, culla del nostro diritto e della nostra civiltà. Il progetto vuole riannodare i fili del tempo svolgendo un viaggio a tappe attraverso tutti questi territori e scoprire se quella linea di demarcazione - ma anche di unione - conserva, ancora oggi, un significato.

## *Dall'acquaforte al monotipo*

### *Mostra nei locali del C.O.A.*



Dall'acquaforte al monotipo: è il titolo dell'ultima mostra, inaugurata lo scorso 3 luglio presso il Centro Cultura Formazione di via XII Ottobre. Si tratta di una collettiva curata dall'avvocato Gabriella De Filippis, già ospite del nostro centro con una personale e che, in questa occasione, ha coinvolto nell'iniziativa i colleghi dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, tutti allievi del maestro Nicola Otria.

La mostra consente un emozionante viaggio tra le più diverse tecniche di incisione, a partire da quelle indirette sul metallo (acquaforte, acquatinta), a quelle dirette come la puntasecca, il mezzotinto o il bulino, al procedimento detto "maniera a lapis e vernice molle" che consente di ottenere un risultato simile al disegno a grafite e a pastello, alla xilografia su motivi lignei fino al monotipo, tecnica di stampa di esemplari unici ottenuti da una lastra piana inchiostrata.

Il visitatore potrà, prima di immergersi nel percorso, leggere gli appunti del prof. Nicola Otria che sintetizzano le diverse tecniche usate e così meglio comprendere le singole opere esposte. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre e le incisioni sono disponibili con una minima offerta che sarà devoluta al Fondo De Gregori.

**Avv. Roberta Barbanera**

